

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

Art. 7

(Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)

- 1.** All'articolo 11, commi 1 e 5, della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), le parole <<trenta mesi>> sono sostituite dalle parole <<quindici mesi>>.
- 2.** Le disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dal comma 1, non si applicano nei confronti dei consiglieri già cessati dal mandato alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
- 3.** L'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

- 1.** Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:
 - a)** una unità di categoria D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l'indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
 - b)** due unità di categoria D o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quindici consiglieri;
 - c)** una unità di categoria C o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
 - d)** una unità di categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
 - e)** una ulteriore unità di categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate <<resti>> nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti

complessivamente a tre.

2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).

3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.>>.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 52/1980, come modificato dal comma 3, trovano applicazione a decorrere dall'1 luglio 2003.

5.

(ABROGATO)

(1)

6.

(ABROGATO)

(2)

7.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, L.R. 52/1980, a decorrere dall'1/9/2013, come disposto dall'art. 47, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.

2 Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.

3 Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.